



**MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19
A VALERE DEL POC SICILIA 2014/2020
AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020, N. 9,
E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 574 DEL 15/12/2020,**



**COMUNE DI RANDAZZO
SERVIZI SOCIALI**

Al Comune di Randazzo

OGGETTO: DISPONIBILITÀ AD ACCETTARE BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE DI RANDAZZO (CT) DESTINATI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19 – DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 574/2020.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____

il _____ residente a _____ in _____

via _____ n. _____ cap. _____ codice fiscale _____

_____, tel. _____

- Titolare della ditta individuale**
- Legale Rappresentante della Società**

Ragione Sociale _____

con sede a _____ via _____

n. _____ cap. _____ C.F./P.IVA _____

e-mail _____ pec _____

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,

COMUNICA

il proprio interesse a garantire la fornitura di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del gas), accettando in pagamento buoni spesa nominali che il Comune assegnerà a favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell'emergenza socio-assistenziale da COVID-19, in ottemperanza a quanto previsto dalle Deliberazioni della Giunta Regionale 124//20, 135//20, 148//20 e n. 574 del 15/12/2020,



**MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19
A VALERE DEL POC SICILIA 2014/2020
AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020, N. 9,
E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 574 DEL 15/12/2020,**

CIP:

CUP:



**COMUNE DI RANDAZZO
SERVIZI SOCIALI**

SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RANDAZZO E L'ESERCIZIO COMMERCIALE

.....**PER L'UTILIZZO E IL
RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL
TERRITORIO COMUNALE – ART. 9, COMMA 2, L.R. 12 MAGGIO 2020, N.9 E DELIBERAZIONE
GIUNTA REGIONALE N. 574/2020**

TRA

il Comune di Randazzo, rappresentato dache interviene al
presente atto in qualità di Responsabile dei Servizi Sociali

E

l'Esercizio commerciale.....con sede in
....., Via P. IVA.....,
nella persona di, che interviene al presente atto in
qualità di.....,

in attuazione della realizzazione dell'intervento "Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da
COVID-19 del POC Sicilia 2014/2020", ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. 12 maggio 2020, n.9 e della
successiva Delibera di Giunta Regionale n. 574 del 15/12/2020,
si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa per l'acquisto di beni di prima necessità
(alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di
protezione individuale, pasti pronti) presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa, emessi secondo il valore nominale stabilito dal Comune di Randazzo, saranno consegnati ai beneficiari che potranno utilizzarli esclusivamente per l'acquisto dei suddetti beni di prima necessità presso uno o più esercizi convenzionati.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso dietro presentazione al Comune di fattura elettronica, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l'importo indicato sul singolo buono o, in caso di fattura cumulativa, dei buoni nominali cui la stessa si riferisce.

L'esercizio commerciale, con cadenza non inferiore a dieci giorni, emetterà fattura elettronica al Comune di Randazzo– C.F. _____ codice univoco _____ con il dettaglio dei buoni (numero progressivo e importo). Il rimborso del valore nominale dei buoni emessi dal Comune costituisce un'operazione non rilevante ai fini dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/72 (c.d. "fattura fuori campo IVA ex art. 2 DPR 633/72"). Contestualmente alla fattura elettronica l'esercente dovrà produrre i buoni spesa in originale, debitamente datati e firmati. Non saranno accettati buoni privi di data e firma del titolare.

L'Ufficio provvede alla liquidazione delle fatture emesse dagli esercizi commerciali entro giorni 15 dal ricevimento della superiore documentazione.

L'esercente si impegna, altresì, a conservare e mettere a disposizione dell'Ente, per eventuali successivi controlli, copia dei documenti commerciali e/o fiscali emessi al cliente.

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili (senza alcun limite quantitativo), sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, non cedibili a terzi e non convertibili in denaro contante.

I buoni spesa dovranno essere accettati al 100%, anche a valere su eventuali promozioni/offerte praticate dall'esercizio commerciale. È facoltà dell'esercente consentire un utilizzo frazionato (nel caso di piccoli acquisti inferiori ad € 10,00).

(facoltativo) l'esercente si impegna a riconoscere ai soggetti destinatari dei buoni uno sconto pari al _____% (in lettere _____%) sull'importo complessivo della spesa effettuata.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati solo ed esclusivamente i seguenti beni di prima necessità: alimenti (compresi quelli cotti), prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica (compresi e dispositivi di protezione individuale), bombole del gas. È in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo

del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità per tutta la durata della misura di cui alla richiamata deliberazione della Giunta Regionale.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI - REG. UE N° 679/2016

Il Comune di Randazzo, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento (PA DIGITALE S.p.a, quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione del procedimento amministrativo interessato). Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Catania, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986

ART. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile. Letto, confermato, sottoscritto

Per il Comune di Randazzo _____

Per l'Esercizio Commerciale _____